



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

Roma, 26 settembre 2022

BANCA D'ITALIA
Servizio
Regolamentazione e
Analisi Macroprudenziale,
Divisione
Regolamentazione II
via Milano 53
00184 ROMA

Prot. n. 182/22

Inviata via e-mail all'indirizzo di posta elettronica a ram@pec.bancaditalia.it

Documento di consultazione sulla nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Nel rispondere all'invito di codesta spettabile Autorità a formulare osservazioni al documento di consultazione in oggetto (di seguito il "Documento di consultazione"), Assogestioni intende anzitutto ringraziare per l'opportunità offerta.

L'Associazione, in linea generale, apprezza la scelta adottata dalla Banca d'Italia di avviare una specifica consultazione al fine di sottoporre all'attenzione e alle valutazioni dei partecipanti la proposta di rilevazione sugli accordi di esternalizzazione degli intermediari.

Si apprezza, altresì, lo sforzo manifestato dall'Autorità di rendere la segnalazione meno onerosa per gli intermediari. In tale ottica si condivide la scelta di tener conto, per quanto concerne i gruppi bancari significativi e gli intermediari non bancari appartenenti ad essi, ivi incluse le SGR, delle informazioni acquisite tramite la rilevazione BCE.

Ciò premesso, si portano all'attenzione di codesta spettabile Autorità talune osservazioni, alcune di portata più generale, altre di carattere più specifico che, ad avviso di questa Associazione contribuiscono alla riduzione di costi a carico degli intermediari destinatari e alla semplificazione degli obblighi segnaletici, oltre che essere funzionali ad eliminare possibili incertezze di carattere applicativo.

Nel rinviare al prosieguo per considerazioni di maggior dettaglio, si vuole in particolare, evidenziare la necessità di: i) spostare il termine proposto per l'invio delle segnalazioni a regime, dal 31 marzo al 31 maggio, affinché l'informativa possa correttamente riflettere gli esiti delle verifiche effettuate dalle funzioni preposte; ii) considerare sufficiente l'uso del solo codice internazionale LEI (*Legal Entity Identifier*), per identificare i soggetti giuridici e non anche del codice identificativo nazionale AS (codice Anagrafe Soggetti).



1. Osservazioni alle “Disposizioni di carattere generale” (Capitolo I, Sez. I)

1.1 Frequenza, termini e modalità di invio (Capitolo 1, Sezione 1, Paragrafo 3). Si chiede di “confermare”, anche per le segnalazioni a regime (e dunque non solo in sede di prima applicazione), il termine del 31 maggio (rispetto alla proposta del 31 marzo), con data di riferimento della segnalazione al 31 dicembre dell’anno precedente. Ove non fosse considerato ammissibile il termine del 31 maggio, si chiede, quantomeno, di riconoscere il termine del 30 aprile, sempre avendo riguardo al 31 dicembre dell’anno precedente.

Una simile richiesta troverebbe la sua giustificazione, tra le altre, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) fine marzo è, solitamente, il periodo in cui i consigli di amministrazione delle SGR esaminano le relazioni delle funzioni di controllo, i piani delle verifiche per l’esercizio successivo e le bozze di bilancio di esercizio. Pertanto, solo successivamente al 31 marzo le Società saranno nella condizione di poter considerare se e come le informazioni presenti nella predetta documentazione possano ritenersi utili ai fini della rilevazione in oggetto (ii) il monitoraggio delle attività esternalizzate, di solito, viene, generalmente, portato all’ordine del giorno dei consigli di amministrazione di fine febbraio/fine marzo. Considerato che, evidentemente, i dati che emergono ad esito di tali monitoraggi contribuiscono anch’essi all’alimentazione della segnalazione in oggetto (si pensi ad esempio alle informazioni previste su sostituibilità, reinternalizzazione, impatto interruzione, criticità in termini di tempo), risulterebbe difficile rispettare il termine di segnalazione del 31 marzo, come proposto nel documento di consultazione.

Inoltre, nel *real estate* l’attività di monitoraggio delle attività esternalizzate viene effettuata, in generale, dal *risk management* che, solitamente, presenta le proprie risultanze dopo l’approvazione delle relazioni di gestione dei fondi e, quindi, non prima del mese di aprile/maggio.

1.2 Individuazione e attribuzione del codice Anagrafe Soggetti (AS) (Capitolo 1, Sezione 1, Paragrafo 5). Al fine di ridurre gli oneri segnaletici e amministrativi degli intermediari si chiede di eliminare l’uso del codice Anagrafe Soggetti (codice AS) per l’identificazione dei soggetti terzi - persone giuridiche - e considerare sufficiente a tal fine il solo codice LEI. L’uso del codice AS, non essendo un codice standard internazionale, implicherebbe infatti un onere di censimento specifico, per il soggetto segnalante, laddove il soggetto terzo non fosse già presente in anagrafe, come potrebbe essere per taluni fornitori esteri. Poiché nella rilevazione della BCE in materia di esternalizzazione tale codice non è richiesto (essendo sufficiente solo il codice LEI) si invita codesta Autorità a valutare il livello appropriato di dati effettivamente necessari in un’ottica di riduzione dei costi per gli intermediari segnalanti e semplificazione. Sembrerebbe infatti ultronea la comunicazione del codice AS solo per acquisire talune informazioni non già contenute con il codice LEI. Si chiede quindi di limitare l’uso del codice AS solo per l’identificazione delle persone fisiche, ovvero dei soggetti per cui non è previsto l’uso del codice LEI.



2. Osservazioni alle “Istruzioni per la compilazione dei flussi segnaletici” (Cap. I, Sez. II)

2.1 Sezione 1. Informazioni sul contratto di esternalizzazione

Codice contratto. Si chiede di chiarire se vada indicato uno stesso codice contratto, nelle ipotesi in cui il contratto di esternalizzazione con il medesimo fornitore abbia ad oggetto più servizi forniti.

Attributo “Valutazione di conformità” della Voce 1000 (Informazioni sul contratto): si chiedono maggiori chiarimenti o precisazioni sulla portata delle informazioni da fornire relativamente all’attributo “valutazione di conformità”. Considerato che il contratto, pena la sua invalidità, debba, già al momento della sua conclusione, non contravvenire a leggi, regolamenti, disposizioni europee, non è chiaro quali altri elementi debbano essere considerati ai fini di tale valutazione (oltre a quelli già considerati ai fini di legge), posta, peraltro, la non obbligatorietà dello stesso nonché rilevato che, in generale, non esiste una specifica “procedimentalizzazione” rispetto al momento di accertamento della valutazione di conformità. Ciò, in particolar modo, per i contratti già in essere.

2.2 Sezione 5. Informazioni sul fornitore

Attributo “Data prossima verifica audit” relativo alla Voce 1050 (Funzione Essenziale o importante (FEI) – Sottovoce 02 (Informazioni sulla FEI). Taluni dubbi di carattere applicativo si esprimono in ordine alla voce “data prossima verifica audit” che prevede l’indicazione della data precisa (formato AAAAMMGG) in cui è pianificata la prossima verifica di audit sulle funzioni svolte dal fornitore di servizi. In particolare, si è dell’avviso che tale campo possa creare problemi applicativi laddove non sempre sia possibile disporre di una data precisa. Pertanto, si chiede di rendere la compilazione del campo facoltativa o quantomeno più elastica, ammettendo ad esempio l’indicazione relativa al solo anno e non invece alla necessità di individuare una data precisa.

Attributo “Funzione critica in termini di tempo” relativo alla Voce 1050 (Funzione Essenziale o importante (FEI) – Sottovoce 02 (Informazioni sulla FEI). Si chiede di precisare cosa debba intendersi per funzione “critica” in termini di tempo, ossia se questa preveda l’indicazione di *cut-off* temporali per l’esecuzione o deve comprendere anche il tempo di ripristino della funzione, e, quindi, avere un’accezione più ampia. Invero non tutte le attività esternalizzate sono strettamente critiche in termini di tempo.

Attributo “Fornitore alternativo” della Voce 1050 (Funzione Essenziale o importante (FEI) – Sottovoce 06 (Fornitore alternativo). Nella segnalazione è prevista l’indicazione del fornitore del servizio alternativo individuato, definito questo come il fornitore che potrebbe subentrare in sostituzione del fornitore di servizi firmatario del contratto di esternalizzazione. Al riguardo, si ritiene che, da un punto di vista applicativo, potrebbe risultare molto oneroso, per determinate tipologie di attività, indicare il fornitore di servizi alternativo individuato. Pertanto, a questo proposito, si chiede di



rendere facoltativa la compilazione di questo campo, dando la possibilità agli enti segnalanti di utilizzare un codice residuale, se il dato non è segnalato.

3. Osservazioni all'Allegato 1 "Elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate"

Nell'elenco delle categorie delle funzioni esternalizzate si propone di integrare alcune categorie di rilievo per le SGR che consentirebbero di meglio evidenziare le funzioni tipiche esternalizzate oltre che ridurre l'utilizzo del campo residuale "Altro" che implicherebbe l'onere di fornire una breve descrizione della funzione esternalizzata.

Si propone, pertanto, di integrare l'elenco anche con le seguenti categorie:

- Gestione collettiva del risparmio: transfer agent
- Servizi e attività di investimento: servizio di ricezione e trasmissioni ordini

4. Osservazioni all'Allegato 2 "Quadro sinottico dei valori ammessi per gli attributi richiesti nella rilevazione"

Nelle Istruzioni delle segnalazioni viene prevista la possibilità di indicare un valore residuale per la valorizzazione di alcuni attributi la cui identificazione è effettuata nell'Allegato 2. Poiché nel citato Allegato 2 sono omesse alcune valorizzazioni, si chiede di coordinare il contenuto della disciplina segnaletica integrando i valori mancanti evidenziati di seguito:

- "Valutazione di conformità" (Dato obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1000 ("Informazioni sul contratto") prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se il contratto non ha una scadenza;
- "Esito valutazione dei rischi" (Dato obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1050 ("Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 ("Informazioni sulla FEI")), prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se non è stata condotta alcuna valutazione dei rischi;
- "Sostituibilità fornitore" (Dato non obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1050 ("Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 ("Informazioni sulla FEI")), prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se non è segnalato;
- "Reinternalizzazione" (Dato non obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1050 ("Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 ("Informazioni sulla FEI")), prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se non è segnalato;
- "Impatto interruzione" (Dato non obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1050 ("Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 ("Informazioni sulla FEI")), prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se non è segnalato;
- "Subesternalizzazione" (Dato non obbligatorio): le istruzioni di cui alla voce 1050 ("Funzione essenziale o importante (FEI)", Sottovoce 02 ("Informazioni sulla FEI")), prevedono la possibilità di valorizzare la voce con un codice residuale se non è segnalato.

5. Altre osservazioni



Formato della segnalazione. Nella premessa al documento di consultazione viene precisato che il formato di segnalazione sarà l'XML. Si chiede, al fine di facilitare la prima applicazione della rilevazione in oggetto, di fornire in tempo utile (almeno cinque mesi prima della "prima rilevazione" o comunque in occasione della pubblicazione degli esiti della consultazione ove questa avvenisse precedentemente), gli schemi di definizione (xsd) per l'invio del flusso informativo, oltre a taluni esempi di file XML compilati.

Campi a risposta libera. Si chiede di valutare l'introduzione di un o più campi di natura opzionale in cui gli enti segnalanti possono fornire ulteriori precisazioni.

Nel restare a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse manifestarsi necessario, si inviano distinti saluti.

I Direttore Generale